

Determina 26 marzo 2024, n. 1/2024 - DTAC

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RACCOLTA DEI DATI TECNICI E TARIFFARI, NONCHÉ DEGLI SCHEMI TIPO PER LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E ALLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO 2024-2029, AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR E 639/2023/R/IDR

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TARIFFE E CORRISPETTIVI AMBIENTALI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 26 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (di seguito: decreto legislativo 201/2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, e il relativo Allegato A (MTT) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR e il relativo Allegato 1 (MTC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR e il relativo Allegato A (MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR e il relativo Allegato A (MTI-2) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR e il relativo Allegato A (di seguito: TIMSII) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR e il relativo Allegato A (TICSI);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A (TIBSI) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A (di seguito: RQTI) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A (REMSI) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR (di seguito: deliberazione 609/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR (di seguito: deliberazione 229/2022/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 541/2023/R/IDR;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR) e il relativo Allegato A (di seguito MTI-4);
- il Comunicato dell’Autorità 5 febbraio 2024, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del SII – anno 2023” (di seguito: Comunicato 5 febbraio 2024);
- il Comunicato dell’Autorità 9 febbraio 2024, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2024)” (di seguito: Comunicato 9 febbraio 2024);
- il Comunicato dell’Autorità 19 febbraio 2024, recante “Raccolta Download dati storici: dati tecnici e tariffari” (di seguito: Comunicato 19 febbraio 2024);
- il Comunicato dell’Autorità 1° marzo 2024, recante “Pubblicazione versione *preview* file RDT2024” (di seguito: Comunicato 1° marzo 2024);
- il Comunicato dell’Autorità 12 marzo 2024, recante “Pubblicazione costo medio della fornitura elettrica nel settore idrico (anno 2023)” (di seguito: Comunicato 12 marzo 2024).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato relative al quarto periodo regolatorio 2024-2029, anche tenendo conto dell’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con deliberazione 637/2023/R/IDR, in particolare allo scopo di favorire un’efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
- al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità ha esplicitato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO;
 - il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 639/2023/R/IDR – esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2024-2029, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - la convenzione di gestione, contenente – ai sensi del comma 4.2, lett. c) – le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/IDR;
- il comma 5.1 del provvedimento da ultimo richiamato, nel disciplinare la procedura di approvazione delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il successivo comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede, in particolare, che:
 - la determinazione delle tariffe per l’anno 2024 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-3 (come integrato dalla deliberazione 639/2021/R/IDR),

- aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
- la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 avvenga considerando, in sede di prima approvazione, i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - il comma 5.3, lett. d), della deliberazione in parola fissa al 30 aprile 2024 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
 - il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al piano tariffario, al conto economico, al rendiconto finanziario e allo stato patrimoniale;
 - la convenzione di gestione;
 - una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
 - l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
 - la deliberazione 639/2023/R/IDR, al comma 5.5, prevede poi che, ove il sopra citato termine del 30 aprile 2024 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmetta all'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, istanza di aggiornamento tariffario, dandone contestuale comunicazione all'Autorità.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica (poi arricchita e aggiornata con la richiamata deliberazione 637/2023/R/IDR), individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - standard generali, ripartiti in macro-indicatori ("M0-Resilienza idrica", "M1-Perdite idriche", "M2-Interruzioni del servizio", "M3-Qualità dell'acqua erogata", "M4-Adeguatezza del sistema fognario", "M5-Smaltimento fanghi in discarica", "M6-Qualità dell'acqua depurata") e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità in ragione delle *performance* delle singole gestioni;
 - requisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- la regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, prevede un meccanismo incentivante di premi e penalità (introdotto con la deliberazione

547/2019/R/IDR), da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori: “MC1-Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e “MC2-Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;

- l’Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- con deliberazione 637/2023/R/IDR, l’Autorità ha ritenuto opportuno rendere strutturale la valutazione cumulativa, su base biennale, degli obiettivi conseguiti in relazione ai macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, anche al fine di conservare la coerenza con i dati di pianificazione e le grandezze economico-finanziarie comunicate nell’ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie;
- con i Comunicati 5 febbraio 2024 e 9 febbraio 2024 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell’ambito dei procedimenti volti allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dai meccanismi di incentivazione della qualità contrattuale e tecnica di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR per gli anni 2022 e 2023 – l’Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all’uopo necessaria.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- poiché le regole applicabili ai fini delle determinazioni del periodo 2024-2029 dipendono dalle scelte adottate dai diversi soggetti competenti, anche in ordine al fabbisogno di investimenti relativo agli interventi programmati, in particolare per il perseguimento dei citati obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, le medesime scelte dovranno essere adeguatamente dettagliate e motivate in specifiche relazioni di accompagnamento;
- le relazioni di cui al punto precedente dovranno contenere – pur prendendo atto delle peculiarità riscontrabili in ciascun territorio e in ciascun contesto gestionale – un livello di approfondimento e di dettaglio delle informazioni fornite che risulti omogeneo e uniforme.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- al fine di fornire alcuni strumenti di supporto all’adempimento delle previsioni di cui alla deliberazione 639/2023/R/IDR, con il Comunicato del 19 febbraio 2024 l’Autorità ha reso disponibile (per talune delle gestioni interessate dai provvedimenti di approvazione tariffaria delle proposte di aggiornamento biennale 2022-2023) un sistema *online* di *download* della modulistica precompilata in alcune sezioni dei dati storici (di natura tecnica, tariffaria e contrattuale), e, successivamente, con il Comunicato 1° marzo 2024 è stata pubblicata una versione *preview* della modulistica per la

ricognizione delle informazioni necessarie alle predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029;

- nell'ambito della fase di test degli schemi di raccolta dei dati tecnici e tariffari, sono stati rappresentati dagli *stakeholders* elementi utili alla finalizzazione dei medesimi;
- ai fini delle predisposizioni tariffarie, i commi 24.2 e 28.1 del MTI-4 fanno esplicito riferimento ai seguenti parametri:
 - per la definizione delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito ammissibili in tariffa, al valore medio di settore delle medesime spese sostenute nell'anno 2013, già valutate dall'Autorità pari a 1,01 €/popolazione residente servita;
 - per la definizione del recupero (nelle tariffe del 2025) dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel *VRG* dell'anno (*a-2*) ed i costi spettanti, al costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno (*a-2*), valutato dall'Autorità pari a 0,2436 €/kWh e pubblicato con Comunicato 12 marzo 2024, ai sensi di quanto previsto dal comma 1.2 della deliberazione 229/2022/R/IDR.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il decreto legislativo 201/2022 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando, per quanto di interesse in questa sede, che:
 - le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi e lo schema tipo di piano economico-finanziario (oltre che gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi), che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
 - sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili gli atti e gli indicatori di cui al menzionato articolo 7 (articolo 31, comma 4).

RITENUTO CHE:

- sia opportuno predisporre una modalità di trasmissione dei dati e degli atti agevolmente fruibile, nell'ottica di rafforzare le misure volte a promuovere l'uso di strumenti e modelli che favoriscano la digitalizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi e documentali;
- sia opportuno consentire ai soggetti interessati di fornire i dati tecnici e tariffari, gli atti e le informazioni richieste secondo una modalità di trasmissione che preveda – tramite *extranet* via canale *web* – la compilazione di maschere *web* e il caricamento della modulistica predisposta, per ciascun ambito territoriale ottimale di riferimento;

- ai fini dell'efficacia del processo di trasmissione delle informazioni previste in capo agli Enti di governo dell'ambito (o gli altri soggetti competenti, individuati con legge regionale), sia opportuno richiedere ai medesimi soggetti competenti la seguente documentazione:
 - a) la modulistica, di cui all'Allegato 1, finalizzata a:
 - la raccolta dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità tecnica per l'anno 2023 e alla conseguente indicazione degli obiettivi di qualità tecnica che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2024-2025, secondo quanto previsto dalla RQTI come aggiornata dalla deliberazione 637/2023/R/IDR;
 - la raccolta dei dati di qualità tecnica relativi alle annualità 2022 e 2023, ai sensi di quanto previsto dai commi 3.1 e 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, solo per le gestioni interessate da processi di aggregazione gestionale, per le quali il soggetto competente abbia formulato specifica istanza ai sensi del comma 5.3, lettera a), del medesimo provvedimento;
 - fornire la sintesi dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità contrattuale per l'anno 2023 e alla conseguente indicazione degli obiettivi di qualità contrattuale che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2024-2025, sulla base di quanto previsto dalla RQSII come aggiornata, da ultimo, dalla deliberazione 637/2023/R/IDR;
 - la raccolta dei dati tariffari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.3, lett. d), punto *vi*, della deliberazione 639/2023/R/IDR;
 - l'elaborazione del programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 639/2023/R/IDR, tenuto peraltro conto di una rinnovata schematizzazione delle criticità (riconducibili ai vari indicatori di qualità tecnica e contrattuale) rinvenibili nei pertinenti territori, nonché del piano delle opere strategiche, redatto secondo quanto previsto all'articolo 3 della medesima deliberazione;
 - la simulazione del calcolo delle componenti tariffarie riconosciute nel *VRG* relativo alle annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029;
 - l'elaborazione del piano economico-finanziario, come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 639/2023/R/IDR, anche fornendo indicazioni metodologiche per lo sviluppo del documento di programmazione in parola fino a fine affidamento;
 - la raccolta della struttura dei corrispettivi applicata all'utenza finale, in particolare, nel 2023 (alle utenze domestiche e non domestiche), con un *focus* sulle utenze raggruppate teso a monitorare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal Titolo 6 del TIMSII (come integrato dalla deliberazione 609/2021/R/IDR) per accrescere la consapevolezza dei consumi per gli utenti indiretti sottesi alle utenze raggruppate e favorire un avanzamento nella puntuale applicazione del criterio di articolazione tariffaria *pro capite* anche in presenza di utenze condominiali;
 - b) la relazione, che costituisce parte integrante del programma degli interventi – redatta secondo lo schema tipizzato di cui all'Allegato 2 – ai sensi di quanto

richiesto al comma 5.3, lett. d), punto *i*, della deliberazione 639/2023/R/IDR, nella quale siano esplicitati anche gli elementi di coerenza con gli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2024-2025;

- c) la relazione di accompagnamento (richiesta ai sensi del comma 5.3, lett. d), punto *iv*, della deliberazione 639/2023/R/IDR) – redatta secondo lo schema tipizzato di cui all’Allegato 3 – che illustri la metodologia applicata per le predisposizioni tariffarie e motivi le scelte compiute da ciascun soggetto competente ai fini dell’elaborazione del piano economico-finanziario ai sensi del comma 5.3, lett. d), punto *ii*, della citata deliberazione 639/2023/R/IDR;
- sia opportuno prevedere che la documentazione sopra richiamata, debitamente compilata, sia trasmessa tramite procedura informatizzata via canale *web* unitamente agli ulteriori dati, atti e informazioni richiesti dalla deliberazione 639/2023/R/IDR e forniti all’Autorità nell’area *extranet* dedicata.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- in un’ottica di trasparenza per gli utenti, con riferimento alla riscossione della quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ (a decurtazione degli $Opex_{end}^{2022}$, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni per ciascun anno $\alpha = \{2024, 2025, 2026, 2027\}$, nonché – in sede di prima approvazione – per l’anno $\alpha = \{2028, 2029\}$), sia necessario prevedere che:
 - a) la medesima sia espressa, nell’ambito della modulistica di cui all’Allegato 1, in unità di consumo, disponendo pertanto che la quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ sia divisa per i metri cubi erogati nell’anno ($\alpha-2$) e che il risultato così ottenuto sia applicato al consumo degli utenti;
 - b) il gestore provveda ad evidenziare in bolletta, oltre alle previste componenti perequative, anche l’eventuale “*quota da recupero efficienza*” come risultante dalle operazioni di cui alla precedente lett. a);
 - c) il gestore versi alla CSEA l’importo di cui sopra, secondo le istruzioni operative definite dalla medesima CSEA, anche tenendo conto delle modalità già adottate con riferimento al “*Conto per l’alimentazione del Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato*” di cui all’articolo 36-bis del MTI-3;
- sia necessario provvedere, tra l’altro, alla trasmissione della presente determina all’ANAC, ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 31, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 201/2022.

DETERMINA

1. di disporre che gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedano alla trasmissione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029, degli atti e dei dati di cui al comma 5.3, lettera d), della deliberazione 639/2023/R/IDR, tramite apposita procedura resa disponibile via *extranet*, con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti;
2. di prevedere, in applicazione del comma 5.3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, il termine del 30 aprile 2024 per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente determina;
3. di disporre che, in caso di inerzia del soggetto competente, le istanze dei soggetti gestori trasmesse ai relativi Enti di governo dell'ambito o altri soggetti competenti, ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 639/2023/R/IDR, siano comunicate all'Autorità e inviate utilizzando la sopra citata procedura disponibile via *extranet* con compilazione di maschere *web* e caricamento degli atti e della modulistica prevista;
4. di approvare la modulistica di cui all'Allegato 1 alla presente determina, che fornisce in particolare indicazione dei dati tecnici e tariffari che – ai sensi dei commi 3.1 e 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, del comma 1.3 della deliberazione 637/2023/R/IDR e del comma 5.3, lettera d), punto *vi*, della deliberazione 639/2023/R/IDR – devono essere trasmessi tramite la procedura informatizzata di cui al precedente punto 1;
5. di approvare gli schemi tipo per l'elaborazione del programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche e del piano economico-finanziario (riportati nel medesimo Allegato 1) da trasmettere – ai sensi del comma 5.3, lett. d), punti *i.* e *ii.* della deliberazione 639/2023/R/IDR – tramite la procedura informatizzata di cui al precedente punto 1;
6. di approvare lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2, relativa agli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale per il biennio 2024-2025, al programma degli interventi ed al piano delle opere strategiche;
7. di approvare lo schema tipo di relazione di accompagnamento della predisposizione tariffaria – riportato nell'Allegato 3 alla presente determina – dettagliandone i contenuti minimi e l'ordine espositivo, da trasmettere all'Autorità secondo quanto previsto al comma 5.3, lett. d), punto *iv*, della deliberazione 639/2023/R/IDR;
8. di precisare che la mancata trasmissione dei dati, degli atti e delle informazioni secondo le modalità disposte nella presente determina possa produrre gli effetti di cui al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
9. di prevedere, nell'ambito della modulistica di cui all'Allegato 1, con riferimento alla

riscossione della quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ di cui ai commi 18.1 e 18.3 del MTI-4, che:

- a) la medesima sia espressa in unità di consumo, dividendo, pertanto, l'importo corrispondente alla quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ per i metri cubi erogati nell'anno $(a-2)$ e che il risultato così ottenuto sia applicato al consumo degli utenti;
 - b) il gestore provveda ad evidenziare in bolletta, oltre alle previste componenti perequative, anche l'eventuale “*quota da recupero efficienza*” come risultante dalle operazioni di cui alla precedente lett. a);
 - c) il gestore versi alla CSEA l'importo di cui sopra, secondo le istruzioni operative definite dalla medesima CSEA, anche tenendo conto delle modalità già adottate con riferimento al “*Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato*” di cui all'articolo 36-bis del MTI-3;
10. di trasmettere la presente determina alle associazioni ANCI, ANEA, ANFIDA, Utilitalia, alla CSEA e, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 201/2022, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
11. di pubblicare la presente determina sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 26 marzo 2024

Il Direttore
Lorenzo Bardelli